

ACCORDO di RETE TRA SCUOLE

PREMESSA

- Visto** l'art. 15 della Legge 241/1990 che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il D.P.R. n. 275/1999, e in particolare gli articoli 6, 7 e 9, che prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di stipulare Accordi di Rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle Istituzioni medesime;
- Visto** che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente accordo intendono collaborare per l'attuazione di iniziative comuni di acquisto di servizi e per la formazione del Personale;
- Visto** **il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016.**
- Visto** l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO), prevista agli artt. 37 ss. del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
- Visto** che il Regolamento anzidetto prevede che « un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
- Visto** che il Regolamento Europeo UE 2016/679 prescrive che chiunque tratta dati personali deve essere stato istruito dal Titolare (art.29);
- Visto** che il medesimo Regolamento UE fa riferimento a misure tecniche e organizzative che devono essere testate, verificate e valutate (art.32);
- Visto** che nella Sez. 4 del citato Regolamento UE, dedicata al D.P.O. (Data Protection Officer) si prescrive che esso deve avere competenze professionali qualificate e deve sorvegliare sulla formazione di tutta la struttura organizzativa in materia di protezione dei dati;
- Considerata** l'opportunità di reperire, consorzare e pianificare l'utilizzo delle risorse economiche disponibili o che verranno assegnate alle Istituzioni Scolastiche aderenti all'Accordo, per la formazione del personale direttivo, docente e ATA in servizio;

Tutto questo premesso

tra le Istituzioni Scolastiche di seguito riportate:

Scuola	Dirigente Scolastico	Indirizzo e-mail	Telefono/fax	Indirizzo
LICEO MONTALE	Raffaella Massacesi	rmpc320006@istruzione.it	06121123660	Via di Bravetta, 545
I.I.S. "FEDERICO CAFFÈ"	Marina Pacetti	rmis084008@istruzione.it rmis0840G8@pec.istruzione.it	06 121125925 06 5800321	Viale di Villa Pamphili 86 00152 Roma
LICEO GINNASIO AUGUSTO	Giuseppina Rubinacci	rmpc04000r@istruzione.it rmpc04000r@pec.istruzione.it	06121124905 0670305154	Via Gela, 14 00182 Roma

Si conviene e si stipula un Accordo di Rete di Scopo disciplinato dagli articoli seguenti:

La premessa è parte integrante del presente Accordo di Rete.

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituito, tra le Scuole sopra riportate, l'Accordo denominato "Accordo di Rete per D.P.O." con a capo Scuola CAPOFILIA il LICEO MONTALE

ART. 2 - SCOPO DELL' ACCORDO

Il presente accordo è finalizzato a:

- Individuare il Responsabile della Protezione dei dati personali o **DATA PROTECTION OFFICER D.P.O.**, secondo le disposizioni previste nel Regolamento UE 679/2016, come figura comune e condivisa dai tre Istituti scolastici;
- Definire e attuare le misure previste per implementare i processi formativi del personale incaricato del trattamento dei dati in modo che rispondano ai requisiti delle Misure di Sicurezza indicate nel Regolamento 679/2016, individuando specifiche esigenze formative per rendere effettiva la compliance al Regolamento Europeo.

ART. 3 - RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Costituiscono Risorse Umane dell'Accordo di Rete:

- a) i Dirigenti Scolastici;
- b) I Direttori dei Servizi generali e amministrativi;
- c) Tutto il Personale Docente e non Docente dei tre Istituti Scolastici.

ART. 4 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

L'Accordo di Rete sarà monitorato e valutato con strumenti stabiliti di volta in volta nelle riunioni dei Titolari dei Trattamenti.

ART 5 - DURATA DELL'ACCORDO

La durata dell'accordo è di 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 6 - NORME FINALI

- a) L'Accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle singole scuole aderenti.
- b) Con deliberazione motivata del Consiglio di Istituto ciascuna scuola della Rete può revocare l'adesione al presente Accordo.
- c) Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente Accordo di Rete, si rinvia all'ordinamento generale in materia di istruzione.

Roma, 24 maggio 2018

Letto, approvato e sottoscritto,

Scuola	Dirigente Scolastico	Firme dei Dirigenti Scolastici
LICEO MONTALE	Raffaella Massacesi	
I.I.S. "FEDERICO CAFFÈ"	Marina Pacetti	
LICEO GINNASIO AUGUSTO	Giuseppina Rubinacci	